

Allegato "C" all'atto con i numeri 2139 di Repertorio e 1417 di Raccolta.

STATUTO

Art.1 – È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (in seguito, Codice del Terzo Settore o CTS) e degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, su iniziativa del Fondatore C.C.D. G.B. Morgagni s.r.l. (Via del Bosco, Catania), una Fondazione del Terzo Settore (già iscritta al n. 20 del registro delle persone giuridiche private della Regione Siciliana ai sensi del D.P.Rep. 361/2000) denominata "FONDAZIONE MEDITERRANEA G.B. MORGAGNI PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE IN MEDICINA E CHIRURGIA - ENTE FILANTROPICO - ENTE DEL TERZO SETTORE.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs.n.117/2017, l'Ente, di seguito detto "ENTE FILANTROPICO", ha l'obbligo di inserire la locuzione "ENTE FILANTROPICO E.T.S." o la locuzione "ENTE FILANTROPICO ENTE DEL TERZO SETTORE" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede legale nel comune di Catania, Via Ferrarotto n. 16.

Delegazioni e Uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali a supporto della Fondazione stessa.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 - Finalità e Attività

La Fondazione è un Ente Filantropico ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 117/2017 e, pertanto persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale come previste dall'art.5 comma 1 D.Lgs. n.117/2017.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al fondatore, ai lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti dei propri organi.

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs.n.117/2017, realizza le attività di interesse generale con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs.n.117/2017.

La Fondazione opera prioritariamente a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti settori:

- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h) dell'art.5 del D.Lgs.n.117/2017;

- gli interventi e le prestazioni sanitarie (a fronte accordi stipulabili col Policlinico G.B. Morgagni - Case di Cura) di cui alla lettera b) dell'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017, necessari per il raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto;
 - l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i) dell'art.5 del D.Lgs. n.117/2017 necessarie per il raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto;
 - erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno dei pazienti e loro familiari coinvolti in progetti di ricerca scientifica e/o assistenza medica finalizzata alla erogazione delle terapie innovative della Fondazione o di attività di interesse generale ai sensi della lettera u) dell'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017;
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare, la Fondazione ha per oggetto la promozione e lo svolgimento di iniziative per lo sviluppo delle tecnologie avanzate in medicina e chirurgia, nonché la formazione culturale permanente nel settore delle tecniche avanzate ed in particolare delle tecniche mini-invasive video guidate.
 - favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali a più elevato contenuto tecnologico, quali start-up innovative e spin off da ricerca;
 - realizzazione e sviluppo di programmi e attività di ricerca e sviluppo tecnologico, anche con il coinvolgimento di soggetti privati;
- La Fondazione promuove e svolge attività di formazione continua in Sanità/ECM, Age.na.s., (Provider n. ID 847); la Fondazione, inoltre, svolge e promuove opere, servizi e attività nel campo accademico socio-sanitario e assistenziale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale (come, ad esempio, nutrizione, oncologia, metabolismo, obesità e quanto possa essere in avvenire in rapporto alla evoluzione biomedica);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

La Fondazione non ha scopo di lucro e svolgerà la propria attività, oltre che con la risorsa finanziaria iniziale di cui all'atto di Fondazione, con i proventi che potranno derivare da liberalità, sovvenzioni e contributi, pubblici e privati.

In particolare, la Fondazione intende realizzare le proprie finalità preminentemente mediante:

- a) la promozione di seminari e convegni di studio, ricerche, borse di studio ed altre iniziative formative (ad es. master) finalizzate all'acquisizione di particolari competenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali;
- b) la collaborazione con Enti ed Istituzioni scientifiche e/o culturali, con Istituzioni

universitarie, Centri clinici pubblici e privati, nonché con Associazioni e Fondazioni aventi scopi simili. Tali collaborazioni potranno essere temporaneamente estese a Istituzioni dell'Unione Europea e straniere;

c) la pubblicazione e la diffusione gratuita di volumi, riviste e notizie;

d) l'organizzazione di ogni altra iniziativa diretta a promuovere e a valorizzare il settore delle tecniche chirurgiche avanzate nella Regione Siciliana;

e) la valorizzazione e promozione di siti e/o strutture finalizzate ad attività congressuali.

La Fondazione potrà anche promuovere e gestire iniziative formative, che prevedano il rimborso dei costi di diretta imputazione da parte dei terzi interessati.

ART.3 – Attività diverse

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 D.Lgs. n.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs.n.117/2017 e dalla normativa vigente.

ART.4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.n.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART.5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione - utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 1 - è composto dal fondo di dotazione, dal patrimonio vincolato e dal patrimonio libero. Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal Fondatore, in sede di atto costitutivo.

Il patrimonio vincolato è il patrimonio derivante da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi della Fondazione o da terzi donatori, pubblici o privati. Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione degli esercizi precedenti nonché da riserve libere di altro genere.

Il patrimonio ex comma 4 dell'articolo 22 CTS, così come indicato nell'atto modificativo della Fondazione in Ente del Terzo Settore, è pari ad euro 590.000,00.

Per le obbligazioni della Fondazione risponde, a norma dell'art. 22, co. 7 CTS, soltanto l'ente con il suo patrimonio. È consentita la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 CTS. Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove

specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F. avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

- le entrate di cui alle attività di interesse generale art. 5 D.Lgs.n.117/2017;

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs.n.117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.Lgs.n.117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art.6 - Organi sociali

1. Sono organi della Fondazione:

- Organo di amministrazione;

- Organo di controllo;

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs.n.117/2017;

- il Comitato Scientifico.

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART.7 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è il Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominati dal Fondatore, i quali possono essere riconfermati..

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D.Lgs. n.117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'ente.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

L'organo di Amministrazione nomina l'Amministratore delegato o al suo interno o all'esterno.

L'Amministratore delegato partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto se interno, senza diritto di voto se esterno.

L'Amministratore delegato amministra la Fondazione, fatte salve le preminenti competenze, del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore delegato può essere revocato anche senza giusta causa. La deliberazione è presa con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore delegato, oltre al rimborso delle spese documentate, non ha diritto ad alcun compenso.

7. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a compenso o a indennità di carica. Spetta agli amministratori il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del proprio ufficio. Si applica, in ogni caso, quanto previsto all'art.8, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n.117/2017.

ART.8 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.9 - Organo di controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo ha le prerogative, i doveri, e i compiti stabiliti dalla legge, e in particolare dall'art.30, commi 6,7 e 8 del D.Lgs.n.117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs.n.117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs.n.117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.n.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.10 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art.31 D.Lgs.n.117/2017, ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.11 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da un minimo di cinque fino ad un massimo di dieci componenti nelle persone dei membri di diritto, scelti dal Consiglio di Amministrazione, fra personalità di spicco nel settore di operatività della Fondazione, italiane, comunitarie o straniere.

Il Comitato Scientifico può decidere di aumentare il numero dei propri componenti fino ad un massimo di due, scegliendo gli stessi mediante cooptazione.

I componenti del Comitato Scientifico scelti durano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla loro nomina o del Comitato

Scientifico che li ha cooptati. Hanno diritto al rimborso delle spese documentate e ad un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, anche di propria iniziativa, formula proposte e fornisce pareri al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato sulle iniziative della Fondazione riguardanti la ricerca e la formazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico, all'occorrenza, elegge al suo interno il proprio Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. La convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, va diramata almeno otto giorni prima dell'adunanza, anche via mail.

Tutte le deliberazioni del Comitato Scientifico sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di intervenire alle adunanze del Comitato Scientifico, con voto consultivo.

ART.12 – Scritture contabili - Bilancio d'esercizio - Personale

La Fondazione si conforma, a quanto previsto dal D.Lgs.n.117/2017 art.13,14, e 87.

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs.n.117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 D.Lgs.n.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione, qualora si avvalga di volontari nello svolgimento delle proprie attività, è tenuta all'osservanza di quanto previsto dall'art.17, comma 1 e dall'art.18 del D.Lgs.n.117/2017.

La Fondazione applica al personale dipendente il CCNL vigente nel settore di attività, nel rispetto di quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs.n.117/2017.

ART.13 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.14 –Libri sociali obbligatori

La Fondazione si conforma, in materia di libri sociali obbligatori, a quanto previsto dal D.Lgs.n.117/2017 art.15, comma 1, lettera c.

ART.15 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con delibera, adottata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs.n.117/2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

La Fondazione, sentito il Fondatore Promotore e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs.n.117/2017, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altro Ente del Terzo settore che persegua gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Nel caso in cui l'ente sia cancellato dal Registro Unico del TS per mancanza dei requisiti ma voglia continuare a operare ai sensi del Codice Civile e privo delle agevolazioni concesse agli ETS, dovrà preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore, ma solo limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente sia stato iscritto al citato RUNTS.

ART.16 - Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs.n.117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.17 – Norme transitorie e finali

Gli atti già adottati dalla Fondazione e le autorizzazioni rilasciate alla stessa, i rapporti attivi e passivi instaurati e le convenzioni sottoscritte mantengono la loro validità, così come l'intero patrimonio.

Nei confronti della Fondazione troverà applicazione quanto previsto dal Titolo X – regime fiscale degli Enti del Terzo Settore del D.Lgs. n.117/2017. Nelle more, si applica quanto previsto dall'art.104 del D.Lgs.n.117/2017.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili e in particolare quanto previsto dal D.Lgs. n.117/2017 e relative norme di attuazione.

La Fondazione provvede in ogni tempo all'adeguamento del proprio Statuto per renderlo conforme alle norme di legge vigenti.

Trova applicazione al riguardo quanto previsto dall'art.82, comma 3, del D.Lgs.n.117/2017.